



Sent. n. 92/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **nr. 26377** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro MANNA Francesco Giuseppe, nato a Palau (SS) il 14.05.1966 (MNNFNC66E14G258X), rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio STERI (STRLGI54P02B354A), Francesco COCCO ORTU (CCCFNC75C09B354F) e Mauro TRONCI (TRNMRA84H23G113E), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Pontano Gioviano, nr. 3, ha eletto domicilio (P.E.C.: avvgiuliosteri@pec.it, avv.fcocco-ortu@pec.giuffre.it e avvmaurotronci@pec.it), TIVEDDU Giovanni, nato a Luogosanto (SS) il 10.02.1962 (TVDGNN62B10E747M), rappresentato e difeso dall'Avvocato Gian Comita RAGNEDDA (RGNGCM73L31L093I), presso il cui studio sito in Sassari, Via Cavour, nr. 57, ha eletto domicilio (P.E.C. gr.@pec.slragnedda.it), RUSSO Nicola, nato a Benevento il 22.08.1972 (RSSNCL72M22A783N), rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio SASSO (SSSNTN61M21H978Q), presso il cui studio

ubicato in Napoli, Via Toledo, nr. 156, ha eletto domicilio (P.E.C. antonio.sasso@avvocatismcv.it), e PETTA Graziella, nata ad Olbia (SS) il 19.03.1954 (DLLNNL72B69B354E), rappresentata e difesa dall'Avvocato Piero Antonio SANNA (SNNPNT55H30G015D), presso il cui studio ubicato in Olbia (SS), Via Tre Venezie, nr. 03, ha eletto domicilio (P.E.C. avvocatopieroantoniosanna@legalmail.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta USAI, e gli Avvocati Francesco COCCO ORTU, Piero Antonio SANNA, Gian Marco DELUNAS, delegato dall'Avvocato Antonio SASSO, e Gian Comita RAGNEDDA, legali dei convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con segnalazione dei Consiglieri di minoranza del Comune di Palau datata 04.03.2020, venivano rappresentate alla Procura Regionale attrice delle presunte irregolarità nella gestione amministrativa del suddetto Ente civico afferenti, tra l'altro, all'attribuzione di un incarico all'Ing. Antonio Mauro Conti per l'assistenza al RUP nei procedimenti aventi ad oggetto i Piani regolatori dell'Ente territoriale, nonostante la presenza nell'organico interno di adeguate professionalità e pur essendo la menzionata figura in quiescenza; con ulteriori comunicazioni veniva data notizia dei successivi rinnovi dell'incarico a Conti, oltre che delle spese per le trasferte del professionista.

La Tenenza della Guardia di Finanza di Palau, all'uopo delegata dall'Ufficio Requirente, forniva i riscontri richiesti con le informative trasmesse negli anni 2024 e 2025, analiticamente indicate nell'atto di citazione; il Comune di Palau inviava ulteriori dati sulla descritta vicenda.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che con Deliberazione della Giunta comunale nr. 17 del 24.07.2018, a firma del Sindaco MANNA, con delega all'Urbanistica, e del Segretario comunale PETTA, odierni convenuti, l'Ente autonomo approvava la proposta nr. 1955 in pari data formulata dal Responsabile dell'Ufficio amministrativo, Architetto TIVEDDU, anche Responsabile del Settore Urbanistica e RUP, anch'esso convenuto dal Pubblico Ministero contabile, inerente all'assegnazione a quest'ultimo della somma di Euro 8.000,00 "al fine di procedere all'affidamento dell'incarico di Assistente al RUP per seguire i procedimenti di verifica, adozione ed approvazione della pianificazione urbanistica richiamata, PUL (Piano di utilizzo dei Litorali) e PUC (Piano Urbanistico Comunale); nella proposta il citato TIVEDDU evidenziava che "la complessità della pianificazione urbanistica, PUL e PUC, e dei relativi procedimenti" imponeva "la necessità di un notevole approfondimento delle problematiche tecniche, urbanistiche, paesaggistiche ed amministrative", approfondimento che richiedeva "una disponibilità di tempo incompatibile con le esigenze di svolgimento delle normali funzioni d'istituto attribuite allo scrivente", e, pertanto, si valutava la necessità "al fine di completare in tempi brevi i procedimenti di verifica, adozione ed approvazione della pianificazione urbanistica richiamata di affidare ad un tecnico esterno di comprovata esperienza ed in possesso della necessaria professionalità, l'incarico in oggetto. Con nota nel 02.08.2018 il

prefato Responsabile del Settore Urbanistica invitava a presentare un'offerta l'Ing. Conti, il quale manifestava la propria disponibilità dichiarando esplicitamente di essere un dipendente pubblico in quiescenza. Essendo l'offerta di Conti l'unica pervenuta, il Comune di Palau, con determinazione nr. 82 del 10.08.2018, a firma del nominato TIVEDDU, assegnava al primo l'incarico del valore di Euro 8.000,00, quale Assistente al RUP, per seguire i procedimenti di verifica, adozione ed approvazione del PUL e del PUC; venivano riconosciute al consulente anche le spese a vacazione secondo quanto previsto dalle tabelle chilometriche ACI, mentre per ogni altra tipologia di spesa venivano richiamate le tabelle in uso per i dirigenti della Pubblica Amministrazione. Con successiva determinazione nr. 355 del 14.11.2018, sempre a firma di TIVEDDU, nella veste di Responsabile del Settore LL.PP., veniva integrato l'incarico a Conti di Assistente al RUP nell'ambito della cessione delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione "Punta Sardegna", per l'importo di Euro 3.500,00, previa approvazione della relativa proposta avanzata dal medesimo funzionario con Delibera della Giunta comunale dell'08.11.2018 a firma del Sindaco MANNA e del Segretario comunale PETTA.

Seguivano le Deliberazioni della Giunta comunale nnrr. 104 del 16.07.2019, 141 del 10.10.2019 e 34 del 12.04.2021, a firma del Sindaco MANNA e del Segretario comunale PETTA, per quanto concerne le prime due mentre del Segretario comunale PIGA per la terza, che approvavano altrettante proposte del predetto TIVEDDU, in funzione delle quali quest'ultimo adottava le determinazioni nnrr. 63 del 13.08.2019, 90 del 27.11.2019 e 22 del 19.04.2021, volte, da un lato, all'integrazione dell'incarico già conferito al

richiamato Conti con la precedente determinazione nr. 82 del 10.08.2018, dall'altro, al rinnovo del mandato alla luce delle medesime motivazioni esplicitate nella prima determinazione, per gli importi indicati nell'atto introduttivo.

Con determinazione nr. 29 del 22.07.2022, il nuovo Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Palau, Ing. RUSSO odierno convenuto, affidava sempre al suddetto Conti un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del C.C., avente ad oggetto le procedure in materia di PUL, PUC e lottizzazione di "Punta Sardegna", anche in relazione all'Ordinanza del TAR Sardegna nr. 591 del 13.08.2021, che si estrinsecava "in mere attività di assistenza, che non comportano studio o consulenza", in quanto "attività che si concretizzano nel dare supporto nell'adozione di provvedimenti in applicazione di norme giuridiche che non presentino particolari difficoltà interpretative, sottolineando al riguardo che "l'affidamento del servizio di cui trattasi è ammissibile anche per un lavoratore in quiescenza dal momento che l'oggetto dell'affidamento si differenzia qualitativamente dalle ipotesi tassativamente vietate per il personale in quiescenza".

Il suddetto Conti incassava complessivamente dal Comune di Palau la somma di Euro 36.802,18 per gli anni in cui aveva espletato la funzione di Assistente al RUP, importo comprensivo delle relative spese. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente locale in rassegna, Roberto Oggiano, in data 15.07.2024 dichiarava ai militari delle Fiamme Gialle che, per quanto era a sua conoscenza, non erano state svolte verifiche interne sull'esistenza di professionalità in organico propedeutiche all'affidamento dell'incarico al

prefato Conti, mettendo comunque in risalto che in servizio era presente, ad esempio, l'Ing. Teresa Di Giorgio, funzionario direttivo D-7, la quale, per vent'anni, aveva svolto le funzioni di Responsabile del Settore Urbanistica, occupandosi costantemente dei procedimenti amministrativi attinenti alla pianificazione urbanistica comunale senza mai avvalersi di figure di assistenza al RUP.

Al termine dell'istruttoria la Procura Regionale, avendo reputato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei prefati convenuti MANNA, TIVEDDU, RUSSO, PETTA e PIGA, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta antigiuridica al Comune di Palau, derivante dall'illegittimo affidamento dei suddetti e reiterati incarichi al menzionato Conti, in violazione dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, dell'articolo 31, commi 7 ed 11, del Decreto Legislativo nr. 50 del 2016, recante il Codice dei contratti pubblici all'epoca vigente, e del Regolamento adottato dall'Ente civico per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con Deliberazione del Commissario straordinario nr. 75 del 10.10.2017, per assenza sia della necessaria ed ineludibile ricognizione interna che del carattere temporaneo dell'attività demandata alla figura esterna, difetto di motivazione, omessa specificazione dell'oggetto delle prestazioni descritto in maniera del tutto generica, carenza di situazioni eccezionali di straordinaria complessità ed altri rilievi tratteggiati in citazione, tra cui il divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza, a tenore dell'articolo 5, comma 9, del D.L. nr. 95 del 2012, ha emesso nei confronti degli stessi l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile. Con riferimento alla suddetta contestazione di danno, i

convenuti hanno tutti depositato deduzioni scritte, mentre il solo TIVEDDU ha chiesto anche l'audizione personale ritualmente esperita dal Pubblico Ministero contabile; le argomentazioni difensive prospettate dai presunti responsabili nella fase preprocessuale, tuttavia, sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito solo in relazione alla posizione del nominato PIGA, che è stata quindi archiviata.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 30.07.2025, con cui veniva contestato ai predetti convenuti MANNA, TIVEDDU e RUSSO, in via principale a titolo di dolo, anche nella prospettiva del dolo eventuale, in solido tra loro, un nocumento patrimoniale pari ad Euro 36.802,18 per il primo nella veste di Organo politico, animato secondo la prospettiva attorea da interessi squisitamente personali più volte stigmatizzati dalla minoranza consiliare, in quanto residente in un immobile della compagna sito nella lottizzazione di "Punta Sardegna" e titolare dell'Agenzia immobiliare "Porto Rafael", Euro 31.802,18 per il secondo in funzione delle determinazioni di affidamento dal medesimo sottoscritte ed Euro 5.000,00 per il terzo sulla base dell'unica determinazione emessa, ed in via sussidiaria alla convenuta PETTA, a titolo di colpa grave, per essere venuta meno ai suoi doveri di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi comunali, quale funzionario cui è devoluto l'imprescindibile controllo di legalità, per l'importo pari al 5% delle somme assentite con le Deliberazioni di approvazione della Giunta comunale dalla stessa sottoscritte, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia. In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto MANNA si è

costituito in giudizio con comparsa versata in atti in data 20.03.2026, attribuendo il mandato agli Avvocati Giulio STERI, Francesco COCCO ORTU e Mauro TRONCI. Nella memoria difensiva i legali, nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, e dopo avere illustrato dettagliatamente il contesto organizzativo ed amministrativo assolutamente sofferente del Comune di Palau all'epoca dei fatti, anche per l'assenza prolungata dal lavoro dell'Ing. Di Giorgio, hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della produzione documentale di parte attrice identificata dal nr. 11 dell'indice afferente all'atto di citazione, denominato "Documento da fonte aperta, sito istituzionale dell'Ente", per le relative modalità di deposito massive e non specificate, ma più in generale dell'intero corredo documentale versato nel fascicolo processuale dall'Ufficio Requirente, poiché i molteplici e copiosi allegati ai diversi atti non sono stati classificati in modo ordinato, chiaro, dettagliato e puntuale, bensì del tutto "alla rinfusa" all'interno di files omnicomprensivi e cartelle uniche oltremodo pesanti e dal contenuto indistinto, senza alcun riferimento diretto all'indice annesso al libello introduttivo del giudizio, costringendo pertanto i patrocinatori ed il Collegio giudicante ad una vera e propria "caccia al documento", in palese violazione del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché in aperto contrasto con le regole procedurali tassative di cui agli articoli 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del C.P.C., poi in via preliminare la prescrizione parziale dell'azione promossa dalla Procura Regionale con riferimento a tutti i pagamenti dell'Ente civico anteriori alla data del 07.04.2020, non sussistendo alcun occultamento doloso del danno, mentre nel merito hanno messo in risalto che

difetta apertamente il nesso causale in ragione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e gestione amministrativa, che al Sindaco non competono le funzioni di controllo e di vigilanza sulle singole scelte assunte dall'apparato burocratico, che il suddetto Organo apicale ha sempre agito per il perseguimento dell'interesse pubblico, che la vera causa del presunto danno, qualora reputato sussistente, risiede unicamente nelle determinazioni dirigenziali di affidamento, che le delibere adottate dalla Giunta si sono limitate ad approvare le proposte dei dirigenti con la relativa assegnazione delle risorse finanziarie, senza indicare il professionista né definire i termini del contratto, che risulta carente non solo il dolo diretto imputato dall'Ufficio Requirente ma pure il dolo eventuale e la colpa grave, in relazione alla nozione tassativa di quest'ultima introdotta dalla Legge nr. 1 del 2026 che richiede una violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, e considerato il Decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania nell'ambito del procedimento penale nr. 2265/22 R.G.N.R. vertente sui medesimi fatti, che nella fattispecie in esame non è applicabile il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. nr. 95 del 2012, che ricorre indubbiamente l'esimente politica come autenticamente interpretata per effetto della prefata novella, tenendo conto che la buona fede dell'Organo politico si presume quando è presente la proposta del dirigente corredata da pareri favorevoli, come avvenuto nella presente vicenda, che appare evidente l'assoluta mancanza di elementi di prova, anche semplicemente di tipo indiziario, volti a suffragare la colpevolezza del proprio assistito, posto che il Pubblico Ministero contabile si è limitato a contestare una inammissibile responsabilità "da posizione", che analizzando la cronologia dei fatti dedotti

in citazione emerge che una parte significativa delle condotte addebitate rientra pienamente nel periodo di operatività del cosiddetto “scudo erariale”, con il precipitato che parte pubblica si è vista costretta ad un mero esercizio teorico per superare attraverso una immotivata ed astratta ricostruzione del dolo eventuale, in realtà completamente alieno dalla condotta del Sindaco, la predetta causa ostativa di conio normativo; in subordine, il collegio difensivo ha chiesto, da un lato, di considerare la compensazione integrale del supposto danno con gli innegabili vantaggi conseguiti dall’Amministrazione civica, posto che l’Ing. Conti, professionista di altissima caratura tecnica, ha effettivamente svolto le prestazioni al medesimo conferite, tra cui quelle per l’attuazione della Sentenza del TAR Sardegna nr. 187 del 2010, dall’altro, di applicare l’abbattimento previsto dal comma 1-octies dell’articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, introdotto dalla prefata novella, che riduce l’importo risarcibile al 30% del danno accertato, non potendosi ravvisare né il requisito soggettivo del dolo né l’illecito arricchimento.

La convenuta PETTA si è costituita in giudizio con memoria versata in atti il 23.03.2026, avvalendosi del ministero dell’Avvocato Piero Antonio SANNA. Il legale, nel contrastare lungo tutta la linea accusatoria la domanda attrice, e dopo avere illustrato dettagliatamente il contesto organizzativo ed amministrativo assolutamente sofferente del Comune di Palau all’epoca dei fatti, anche per l’assenza prolungata dal lavoro dell’Ing. Di Giorgio, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione parziale dell’azione promossa dalla Procura Regionale con riferimento a tutti i pagamenti dell’Ente civico anteriori alla data del 07.04.2020, non sussistendo alcun occultamento doloso del danno, mentre nel merito ha sottolineato che l’oggetto dell’attività

demandata al consulente non era affatto generico ma specificamente circoscritto ad atti di straordinaria complessità tecnica ed amministrativa, quali la definizione del PUC e del PUL, nonché gli adempimenti connessi alla Sentenza del TAR Sardegna nr. 187 del 2010 concernente il Piano di lottizzazione “Punta Sardegna”, che sussistono tutti i presupposti contemplati dalla normativa di riferimento per l’affidamento dell’incarico in parola, in ragione della peculiarità della materia e degli elevati carichi di lavoro gravanti in quel periodo sul personale in organico, che nella fattispecie in esame non è applicabile il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del D.L. nr. 95 del 2012, che difetta apertamente il requisito soggettivo della colpa grave teorizzato dall’Ufficio Requirente, anche alla luce della nuova nozione tassativa introdotta dalla riforma di cui alla Legge nr. 1 del 2026, che la colpa grave è comunque pacificamente esclusa dal Decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania nell’ambito del procedimento penale nr. 2265/22 R.G.N.R. vertente sui medesimi fatti, che risulta assolutamente carente il nesso causale, in quanto la propria assistita, in qualità di Segretario comunale, per un verso, si è basata sulla proposta dettagliatamente motivata del dirigente responsabile del competente Servizio, per altro verso, ha apposto la propria firma sulle Delibere di Giunta contestate, la quale, tuttavia, non identifica alcuna approvazione del contenuto delle stesse, e che, infine, ricorre la compensazione del supposto danno con gli innegabili vantaggi conseguiti dall’Amministrazione civica, posto che l’Ing. Conti ha effettivamente svolto le prestazioni al medesimo conferite; in subordine, il patrocinatore ha chiesto che l’addebito in via sussidiaria venga limitato alla percentuale del 5% sul residuo importo non colpito dalla prescrizione, pari ad Euro 8.648,50, con

l'ulteriore abbattimento previsto dal comma 1-octies dell'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, introdotto dalla prefata novella.

Il convenuto TIVEDDU si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 27.03.2026, conferendo la rappresentanza all'Avvocato Gian Comita RAGNEDDA. Il legale, nell'avversare dalle fondamenta i capisaldi della pretesa risarcitoria, e dopo avere illustrato dettagliatamente il contesto organizzativo ed amministrativo assolutamente sofferente del Comune di Palau all'epoca dei fatti, anche per l'assenza prolungata dal lavoro dell'Ing. Di Giorgio, ha evidenziato che il Settore Urbanistica del predetto Ente territoriale versava in una situazione di obiettiva e rilevante difficoltà gestionale, che l'oggetto dell'attività demandata al consulente non era affatto generico ma specificamente circoscritto ad atti di straordinaria complessità tecnica ed amministrativa, quali la definizione del PUC e del PUL, che sussistono tutti i presupposti contemplati dalla normativa di riferimento per l'affidamento dell'incarico in parola, in ragione della peculiarità della materia e degli elevati carichi di lavoro gravanti in quel periodo sul personale in organico, che nella fattispecie in esame non è applicabile il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. nr. 95 del 2012, che difetta apertamente non solo il dolo eventuale teorizzato dall'Ufficio Requirente ma anche la colpa grave, che in ogni caso, per i fatti ricadenti nel periodo di applicazione dell'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del 2020, la responsabilità amministrativa è limitata alle condotte attive realizzate con dolo, e che, infine, ricorre la compensazione del supposto danno con gli innegabili vantaggi conseguiti dall'Amministrazione civica, posto che l'Ing. Conti ha effettivamente svolto le prestazioni al medesimo conferite; in via

istruttoria, il patrocinatore ha invocato l'ammissione della prova testimoniale, nei confronti dei dipendenti dell'Ente civico e sui capitoli di prova analiticamente indicati nella memoria di costituzione.

Il convenuto RUSSO si è costituito in giudizio con libello presentato in data 27.03.2026, affidando il mandato all'Avvocato Antonio SASSO. Il legale, nell'osteggiare integralmente le contestazioni formulate dalla Procura Regionale, ha precisato che il proprio assistito non ha sottoscritto l'atto di liquidazione della somma di Euro 5.000,00, che la determinazione nr. 29/2022 è ampiamente e puntualmente motivata, che l'oggetto dell'attività demandata al consulente non era affatto generico ma specificamente circoscritto ad atti di straordinaria complessità tecnica ed amministrativa, quali la definizione del PUC e del PUL in esecuzione dell'Ordinanza emessa dal TAR Sardegna, nr. 591 del 13.08.2021, che sussistono tutti i presupposti contemplati dall'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 per l'affidamento dell'incarico in parola, in ragione della peculiarità della materia e degli elevati carichi di lavoro gravanti in quel periodo sul personale in organico, che nella fattispecie in esame non è applicabile il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. nr. 95 del 2012, che difetta apertamente non solo il dolo eventuale teorizzato dall'Ufficio Requirente ma anche la colpa grave, che risulta del tutto carente il nesso eziologico poiché il prefato funzionario ha firmato unicamente il provvedimento di attribuzione dell'incarico, e che, infine, ricorre la compensazione del supposto danno con gli innegabili vantaggi conseguiti dall'Amministrazione civica, posto che l'Ing. Conti ha effettivamente svolto le prestazioni al medesimo conferite; in subordine, il patrocinatore ha invocato l'applicazione del potere riduttivo

riducendo l'addebito nella misura massima del 30% del pregiudizio accertato, in virtù del comma 1-octies dell'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, come introdotto dalla Legge nr. 1 del 2026.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo aver richiamato l'atto introduttivo del giudizio e le sue conclusioni, ha precisato che in concreto non vi era alcuna carenza di personale, tenendo conto che le mere difficoltà gestionali non consentono l'affidamento della consulenza esterna, che non si trattava di esigenze straordinarie ed eccezionali, che l'Ing. Di Giorgio non è stata assente dal servizio per molto tempo come risulta dalle attestazioni fornite dal Comune di Palau, che gli incarichi sono stati assegnati in palese contrasto con le disposizioni normative di riferimento, determinando una duplicazione di spesa foriera di danno, che nella condotta dei convenuti MANNA, TIVEDDU e RUSSO è chiaramente ravvisabile il requisito soggettivo del dolo, anche nell'ottica del dolo eventuale, che per la posizione del Sindaco non è applicabile l'esimente politica, che la nominata PETTA ha posto in essere un comportamento antigiuridico in aperta violazione dell'articolo 97 del T.U.E.L., e che, infine, nei confronti della medesima si staglia l'elemento della colpa grave così come tipizzato dalla recente Legge di riforma nr. 1 del 2026.

L'Avvocato COCCO ORTU, difensore del convenuto MANNA, nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa di risposta, ha evidenziato che l'organico del Comune di Palau all'epoca dei fatti non era affatto adeguato al notevolissimo sforzo necessario per attuare la pianificazione urbanistica in ambito costiero, che l'incarico demandato al

consulente esterno non aveva un carattere ordinario trattandosi di una materia molto complessa, che occorre considerare la netta separazione tra l'attività di indirizzo politico e quella di gestione amministrativa, che ricorre sicuramente l'esimente politica che presuppone sempre la buona fede in virtù della novella di cui alla Legge nr. 1 del 2026, che risulta del tutto carente il nesso causale, e che, infine, non è riscontrabile nella condotta del proprio assistito il requisito soggettivo del dolo, come dimostrato, tra l'altro, dall'archiviazione intervenuta nell'ambito del procedimento penale per i medesimi fatti; in subordine, il patrocinatore ha invocato la compensazione integrale del presunto danno con i vantaggi ottenuti dall'Amministrazione civica, posto che le prestazioni sono state regolarmente svolte dall'Ing. Conti e dalle stesse è derivato un sicuro beneficio a favore dell'Ente civico.

L'Avvocato SANNA, difensore della convenuta PETTA, dopo avere richiamato tutte le molteplici censure sollevate nella memoria di costituzione, ha ribadito la completa estraneità della propria assistita agli addebiti mossi dalla Procura Regionale.

L'Avvocato DELUNAS, legale del convenuto RUSSO, dopo aver fatto espresso rinvio alle deduzioni esplicitate nel libello difensivo, si è associato alle puntuali considerazioni manifestate dall'Avvocato COCCO ORTU che lo ha preceduto, relativamente all'estrema complessità dell'attività volta all'esecuzione del PUC e del PUL nei Comuni costieri, insistendo per l'assoluzione del proprio cliente in funzione della carenza evidente degli elementi strutturali dell'illecito amministrativo.

L'Avvocato RAGNEDDA, patrocinatore del convenuto TIVEDDU, nel ribadire tutte le doglianze illustrate nella comparsa di risposta, ha messo in

risalto che l'organico del Comune di Palau era del tutto inadeguato per garantire le esigenze rivenienti dalla pianificazione urbanistica di un Ente territoriale costiero, che l'Ing. Di Giorgio non poteva assicurare continuità nella sua prestazione lavorativa, poiché la stessa è stata assente dal servizio per molti mesi, che la funzione dell'Ing. Conti si è rivelata essenziale ed imprescindibile per gli obiettivi dell'Ente territoriale, e che, infine, nella condotta del proprio assistito non è ravvisabile il dolo ma nemmeno la colpa grave, considerato che quest'ultimo ha sempre agito con diligenza nell'interesse esclusivo dell'Ufficio e della collettività dei cittadini.

Seguiva una breve replica della Procuratrice Regionale in cui la stessa ha puntualizzato alcuni profili della ricostruzione accusatoria replicando alle tesi avversarie.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria si rivela parzialmente fondata nei limiti di cui in motivazione con riferimento alla posizione dei convenuti MANNA, TIVEDDU e PETTA, mentre deve essere rigettata in relazione alla posizione del convenuto RUSSO.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti al Comune di Palau, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione alle condotte realizzate dai medesimi e concernenti l'illegittimo affidamento di incarichi di consulenza all'Ing. Conti.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi

carico di vagliare le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti MANNA, TIVEDDU e PETTA nelle rispettive comparse, concernenti, per un verso, la presunta inammissibilità della produzione documentale depositata dalla Procura Regionale e la prescrizione parziale della pretesa risarcitoria, per altro verso, la richiesta di ammissione della prova testimoniale.

In primo luogo, questi Giudici reputano che l'istanza istruttoria formulata dal legale del nominato TIVEDDU e volta all'ammissione della prova testimoniale, su cui l'Avvocato RAGNEDDA ha insistito durante il dibattimento, non è da considerarsi ammissibile, in quanto del tutto irrilevante ed influente o, comunque, non determinante ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo, l'accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis nnrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per inosservanza delle norme processuali o per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di

dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell'onere di mettere in risalto l'esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002 e nr. 11624 del 2025). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002 e nr. 2520 del 2025). Ciò chiarito, la richiesta istruttoria formulata dalla suddetta difesa, come sopra evidenziato, indipendentemente dall'adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appare né decisiva, né determinante o rilevante ai fini della decisione della causa, anche in relazione a quanto sarà precisato nel prosieguo dell'ordito motivazionale.

In secondo luogo, la censura di inammissibilità della documentazione prodotta dalla Procura Regionale, invocata dai patrocinatori che difendono il Sindaco MANNA, per quanto suggestiva ed articolata, non merita l'adesione della Sezione e deve essere disattesa; in tale prospettiva, è necessario premettere che la doglianza afferente al documento nr. 11 dell'indice degli atti versati dalla Procura Regionale nel fascicolo processuale, denominato "Documento da fonte aperta, sito istituzionale dell'Ente", su cui si è appuntata

in prima battuta la critica dei legali, appare completamente fuori bersaglio in quanto il menzionato documento di sole 8 pagine, a prescindere dalla sua intestazione che naturalmente è a forma libera, riguarda unicamente la deliberazione della Giunta comunale nr. 58 dell'08.11.2018, dovendosi pertanto escludere qualsiasi deposito massivo e privo delle necessarie specificazioni. Per quanto concerne invece la restante produzione documentale di parte attrice, la deduzione del collegio difensivo presenta indubbiamente un fondamento di verità, poiché i molteplici e copiosi allegati ai diversi atti elencati nell'indice non sono stati classificati in modo ordinato, chiaro, dettagliato e puntuale, bensì raccolti del tutto "alla rinfusa" all'interno di files omnicomprensivi e cartelle uniche oltremodo pesanti e dal contenuto indistinto, ovvero di un DVD intonso, senza quindi alcun riferimento diretto ed intellegibile all'indice annesso al libello introduttivo del giudizio sul punto decisivo inerente al contenuto del singolo atto ed alla relativa affolliazione, costringendo pertanto i patrocinatori ed il Collegio giudicante ad una vera e propria "caccia al documento", utilizzando l'eloquente espressione evidenziata dal collegio difensivo nella memoria di costituzione, oltremodo dispendiosa in termini di tempo e capace di vulnerare, almeno in parte, il basilare canone della comprensione degli atti di causa. A tal proposito, preme rammentare che la consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (ex multis Cassazione nnrr. 11617 del 2011, 16235, 19006 e 23629 del 2022), è unanime nel sanzionare con l'inammissibilità le produzioni documentali affette da siffatti vizi, precisando che, a tenore del combinato disposto degli articoli 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del C.P.C., nonché del D.M. nr. 110 del 2023, ogni singolo documento deve essere indicato e descritto

nell'indice con il correlato numero di fogli in sequenza, anche nel processo telematico nel quale certamente non è consentita una modalità di deposito disordinata ed indistinta; la violazione delle tassative formalità prescritte per la produzione documentale non costituisce una mera irregolarità sanabile, ma una violazione di fondamentali regole di ordine processuale volte a garantire sia il principio del contraddittorio, in diretta connessione con l'esercizio del diritto di difesa, sia l'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento del giudizio, la cui inosservanza preclude al Giudice l'esame dei documenti irritalmente prodotti. Le descritte formalità, inoltre, rappresentano estrinsecazione del canone di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, secondo quanto stabilito dall'articolo 121 del C.P.C., come modificato dal Decreto Legislativo nr. 149 del 2022, con il precipitato che il loro inadempimento, identificato dall'allegazione di una documentazione confusamente e sommariamente composta, determina l'effetto che quest'ultima si rivela inadatta al raggiungimento dello scopo e, di conseguenza, inutilizzabile. Del resto, non solo l'articolo 86, comma 2, lettera f) del Codice di giustizia contabile, ma anche l'articolo 11 delle disposizioni di attuazione dello stesso, prescrivono in modo cogente che i documenti devono essere offerti in comunicazione unitamente al relativo elenco. Nel caso specifico le maggiori criticità si incentrano sugli allegati 2 e 3 del documento 7 riportato nell'indice della Procura Regionale, denominato "Nota della GdF nr. 129485 del 15 luglio 2024", che racchiudono in modo massivo una moltitudine indistinta di atti costituiti da centinaia di fogli senza alcuna indicazione dettagliata, riversando automaticamente nel fascicolo processuale le allegazioni trasmesse dai militari del Corpo all'Ufficio Requirente; tale

palese ed inoppugnabile irregolarità, di carattere sostanziale, che evidentemente può essere rilevata anche d'ufficio dal Collegio, involgendo direttamente la rituale ed ordinata cognizione degli atti versati nel fascicolo processuale quale presupposto ineludibile del suo libero convincimento, non determina tuttavia, a parere di questi Giudici, la grave sanzione dell'inammissibilità della produzione documentale postulata dalla difesa, ma solo perché nella presente controversia, da un lato, il vizio è parziale e molto circoscritto, essendo limitato ai citati due allegati dell'atto riportato al numero 7 dell'indice, dall'altro, il Pubblico Ministero contabile ha richiamato nell'atto di citazione, con acribia espositiva, ampi e precisi stralci dei documenti più rilevanti e significativi, dai quali è comunque possibile ricostruire nelle sue linee essenziali il filo logico della tesi accusatoria ed apprestare le conseguenti difese da parte dei legali, fermo restando che i predetti documenti devono essere dapprima ricercati all'interno dei medesimi allegati 2 e 3 con innegabili difficoltà e, una volta rintracciati a fatica, devono essere successivamente verificati in maniera rigorosa in relazione al loro contenuto probatorio intrinseco; ciò nondimeno, il Collegio auspica che l'Ufficio Requirente si attenga in futuro ai tassativi e granitici principi sopra lumeggiati che governano le forme e le modalità di deposito documentale, le quali devono essere seguite in parallelo da entrambe le parti, attore e convenuto, anche nell'ottica del fondamentale canone di parità consacrato dall'articolo 111 della Costituzione, tenendo conto che le produzioni dei legali sono state ordinate e catalogate con indubbia puntualità e precisione.

L'eccezione di prescrizione parziale dell'azione risarcitoria, sollevata in modo speculare dalle difese dei convenuti MANNA e PETTA, coglie invece

pienamente nel segno, sul rilievo assorbente che il fatto dannoso era agevolmente e direttamente conoscibile nel momento in cui le deliberazioni della Giunta comunale e le connesse determinazioni dirigenziali di affidamento dell'incarico sono state adottate, tenendo conto, da un lato, che si tratta di atti pubblici ufficiali del Comune di Palau i quali sono entrati immediatamente nella sfera di cognizione di molteplici Organi politici e burocratici dell'Ente in rassegna, e che la giurisprudenza di questa Corte ha propugnato la sussistenza anche dell'obbligo di autodenuncia (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 2/QM/2017), dall'altro, che nella fattispecie in esame non ricorre pacificamente alcun occultamento doloso del danno, considerato, tra l'altro, che la prima segnalazione dei Consiglieri di minoranza del prefato Ente territoriale è stata trasmessa in data 04.03.2020. Atteso che l'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione è avvenuto all'atto dell'accredito dei compensi a beneficio dell'Ing. Conti (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 14/QM/2011), e che l'invito a dedurre è stato notificato ai due convenuti in rassegna in data 07.04.2025, deve essere dichiarata la prescrizione degli importi afferenti a tutti i pagamenti eseguiti dall'Ente autonomo in data anteriore al 07.04.2020, ossia quelli disposti dal 10.12.2018 all'11.11.2019, pari ad Euro 15.281,71, con esclusivo riferimento alla posizione processuale dei nominati MANNA e PETTA, posto che il convenuto TIVEDDU, la cui condotta abbraccia tutti i pagamenti anteriori al 07.04.2020, non ha formulato la relativa eccezione nella comparsa.

Non essendo state sollevate dalla difesa dei diversi convenuti altre questioni pregiudiziali o preliminari, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di responsabilità da

parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni esternate dai legali dei medesimi, molte delle quali assolutamente speculari e sovrapponibili, anticipando sin d'ora che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, il Giudice non è tenuto ad esaminare punto per punto tutte le deduzioni formulate dalle parti, al fine di confutarle o di condividerle, ma deve esporre nell'ambito della pronuncia il ragionamento logico e giuridico che sostiene la decisione assunta, da cui si possa desumere l'implicito superamento delle eccezioni sollevate dai patrocinatori o delle contestazioni mosse da parte pubblica, in quanto incompatibili con il percorso della motivazione; in altre parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, è sufficiente che il Giudice indichi in maniera lineare le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni delle parti logicamente contrastanti con esse (ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, nnrr. 7014 e 18536 del 2024, Sez. III, nnrr. 4815 del 2012 e 19944 del 2023, Sez. VI, nr. 5088 del 2012).

Venendo quindi alla disamina della contestazione formulata a carico dei suddetti convenuti, ed analizzando partitamente la posizione di ciascuno di essi, questi Giudici ritengono completamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione in relazione al ruolo rivestito dal Sindaco MANNA, con particolare riferimento, tra l'altro, ai capisaldi strutturali della condotta antigiuridica, del nesso causale e del requisito soggettivo del dolo, alla luce del compendio probatorio fondato su molteplici, solidi e concordanti elementi dedotti nel menzionato atto introduttivo e negli allegati nello stesso richiamati, alcuni dei quali

rivenienti dal procedimento penale evocato in premessa. Su tale versante, la Sezione stima utile evidenziare che l'intero materiale documentale riveniente da altro giudizio ben può essere esaminato e valutato dal Giudice contabile, per essere posto a base dell'emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa del soggetto interessato; nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, peraltro, non sono invocabili dal convenuto tutte quelle eventuali preclusioni legate all'assenza del contraddittorio che riguardano gli atti formati nell'ambito del procedimento penale, sul rilievo assorbente che i limiti in questione sono vincolanti esclusivamente nel processo penale ma non possono minimamente intaccare l'autonoma deliberazione del Giudice contabile in ordine agli elementi di prova ritualmente introdotti dalle parti. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativa istruttoria, e naturalmente di processo penale, deve e può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 del C.P.C., alla formazione del libero convincimento sull'esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nr. 22020 del 2007, Sezione III, nr. 6502 del 2001, Corte dei Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 7 del 2006, 209 del 2008, 544 del 2009, 188 del 2010, 516 del 2011, 809 del 2012 e 253 del 2014, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 285 del 2003 e 354 del 2023, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 371 del 2005, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 160 del 2011). In conclusione, preme sottolineare che nell'ordinamento processuale vigente

manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova; deriva da quanto precede, pertanto, che il Giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e nei termini in cui non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (ex multis Corte di Cassazione, Sezione II, nnrr. 5965 del 2004 e 12577 del 2014). Ciò chiarito, preme sottolineare che occorre individuare preliminarmente la normativa vigente nel momento in cui le delibere di approvazione della Giunta comunale sono divenute efficaci, al fine di confrontare la condotta serbata dal presunto responsabile del documento con il quadro complessivo delle disposizioni applicabili; su tale versante, giova rammentare che i predetti atti sono stati adottati a partire dal 2018 e negli anni successivi.

In tale ottica, merita evidenziare, nell'alveo di una puntuale ed utile ricognizione storica in merito all'evoluzione della normativa di riferimento, che per quanto concerne il danno connesso all'affidamento di consulenze, relative all'attribuzione di incarichi di studio, ricerca e redazione di pareri a soggetti esterni all'Amministrazione conferente, consistente nello spreco di risorse e nella svalutazione delle professionalità interne all'Ente pubblico, dopo gli interventi restrittivi del legislatore previsti, unitamente all'individuazione di specifici tetti di spesa, dall'articolo 1, commi 11 e 42, della Legge nr. 311 del 2004 e dall'articolo 1, comma 173, della Legge nr. 266 del 2005, l'articolo 32 del D.L. nr. 223 del 2006, convertito dalla Legge nr. 248 del 2006, riproduttivo del testo contenuto nell'articolo 13 del D.L. nr. 4 del 2006, poi soppresso in sede di conversione, ha formalizzato, modificando il comma 6 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo nr. 165 del

2001, le condizioni già elaborate in precedenza dalla Corte dei Conti in sede di controllo (Sezioni Riunite in sede di controllo, Deliberazione nr. 6 del 2005) ed in sede giurisdizionale (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1544 del 2000, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 447 del 2005, Sezione Giurisdizionale Puglia, Sentenza nr. 387 del 2005, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 154 del 2024 e 54 del 2026gg), che devono essere riscontrate cumulativamente affinché la scelta di stipulare siffatti contratti, i quali rappresentano, insieme ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di lavoro a tempo determinato, espressione tipica del fenomeno dell'esternalizzazione del rapporto di lavoro, possa essere considerata pienamente legittima e, quindi, risultare immune da censure sotto l'aspetto dell'azione di responsabilità per il pregiudizio erariale.

Al riguardo, giova rammentare i citati requisiti da vagliare in concreto che, per effetto della descritta modifica normativa del 2006, riguardano attualmente sia le consulenze di tipo occasionale, sia i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istituiti da considerare assolutamente distinti sebbene entrambi riconducibili alla forma del lavoro autonomo: rispondenza dell'incarico agli scopi ed all'utilità dell'Ente; eccezionalità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare; inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle risorse umane idonee allo svolgimento dell'incarico, o per insufficienza numerica del personale in dotazione o per mancanza della necessaria professionalità del personale disponibile, da accertare per mezzo di una reale ed approfondita ricognizione; elevata qualificazione del soggetto prescelto che deve essere dotato di

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; temporaneità dell'incarico con la preventiva fissazione della sua durata, tenendo conto che l'eventuale rinnovo deve risultare sempre limitato nel tempo ed ampiamente giustificato; adeguata e puntuale motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico, al fine di consentire il rigoroso accertamento di tutte le condizioni in parola. In tale prospettiva, merita richiamare una ulteriore condizione di conio pretorio, avallata anche dalle pronunce della Corte di legittimità (ex multis SS.UU. nr. 14488 del 2003 e 7024 del 2006): la sussistenza di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Il predetto comma 6 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, come modificato dal suddetto articolo 32 del D.L. nr. 223 del 2006, e successivamente dall'articolo 3, comma 76, della Legge nr. 244 del 2007, è stato sostituito dall'articolo 46, comma 1, del D.L. nr. 112 del 2008, convertito dalla Legge nr. 133 del 2008; in particolare, la novella ha previsto, quali elementi di novità rispetto alla precedente formulazione, da una parte, che l'oggetto della prestazione, oltre a dover corrispondere indubbiamente alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati, deve risultare in ogni caso coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente conferente, dall'altra, che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nell'ipotesi di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti

che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, rimanendo integra la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'articolo 22 della Legge nr. 69 del 2009 ha successivamente modificato il prefato comma 6 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001; in particolare, le parole "di contratti d'opera" e quelle "o dei mestieri artigianali" sono state sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa" e "dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo nr. 276 del 2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". L'articolo 17, comma 27, del D.L. nr. 78 del 2009, convertito dalla Legge nr. 102 del 2009, ha aggiunto dopo l'ultimo periodo del suddetto comma 6 il richiamo all'applicabilità in materia dell'articolo 36, comma 3, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001. In seguito, l'articolo 1, comma 147, della Legge nr. 228 del 2012 ha inserito nel citato articolo 7, comma 6, lettera c) del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 ulteriori parole rispetto al testo previgente, secondo le quali non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento. Da ultimo, l'articolo 4, comma 2, del D.L. nr. 101 del 2013, convertito dalla Legge nr. 125 del 2013, ha stabilito che le parole "si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente Decreto" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del

presente Decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”. Il prefato comma 6 e l’articolo 1, comma 11, della suddetta Legge nr. 311 del 2004, infine, con formulazione chiara ed inequivocabile, stabiliscono, rispettivamente, che il ricorso ai contratti della specie per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti, e che l’affidamento di incarichi esterni deve essere adeguatamente motivato ed è possibile solo nei casi previsti dalla Legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari, con il precipitato che in assenza dei descritti presupposti l’attribuzione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Dalla disamina del descritto quadro normativo in materia di affidamento di incarichi, così come si è sviluppato nel corso degli anni, appare chiaro che le disposizioni applicabili nel 2018 e negli anni successivi, quindi nel momento in cui sono state adottate le delibere di Giunta di approvazione delle proposte dirigenziali con assegnazione delle relative risorse finanziarie, nonché emanati i predetti atti di attribuzione delle consulenze, oggetto della pretesa risarcitoria poiché ritenute illegittime dalla Procura Regionale, sono quelle in precedenza lusingate, quale risultato finale di un costante processo di sedimentazione normativa protrattasi per un arco pluriennale; emerge, in definitiva, un filo conduttore comune rappresentato dall’obbligo imprescindibile di verificare in concreto la sussistenza di circostanze eccezionali e straordinarie che, in presenza di tutte le altre condizioni

legittimanti sopra indicate, possono giustificare il ricorso allo strumento della consulenza, oltre alle ipotesi residuali contemplate espressamente dalla Legge.

In difetto di circostanze eccezionali e straordinarie, ovvero di anche una soltanto delle molteplici condizioni da riscontrare in modo cumulativo, le quali esprimono principi e criteri di stretta interpretazione (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 363 del 2008, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 577 del 2011, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza 154 del 2024), il provvedimento di affidamento di consulenze individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relative all'attribuzione di incarichi di studio, ricerca e redazione di pareri a soggetti esterni all'Amministrazione conferente, configura evidentemente un danno erariale, consistente nello spreco di risorse e nella contemporanea svalutazione delle professionalità interne all'Ente pubblico, considerato che il legislatore ha inteso contrastare efficacemente con una normativa complessiva alquanto rigida, il diffuso fenomeno delle consulenze esterne prive di congrue e reali motivazioni ovvero esclusivamente strumentali, per intuibili esigenze di doveroso contenimento dei costi a tutela della finanza pubblica allargata.

Muovendo dall'esame sistematico e teleologico del quadro positivo afferente all'attribuzione di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione, da interpretare in modo assolutamente rigoroso secondo le indicazioni fornite dallo stesso legislatore e dalla giurisprudenza pacifica, il Collegio ritiene che il predetto convenuto, nell'ambito delle proprie prerogative di Sindaco, con delega all'Urbanistica, ha concorso nell'assegnazione al prefato

professionista delle consulenze contestate dalla Procura Regionale in assenza di alcune delle specifiche condizioni legittimanti delineate dalla cornice delle disposizioni applicabili, con l'effetto che i provvedimenti di affidamento in questione si appalesano illegittimi, in quanto non conformi alla normativa di riferimento in materia vigente all'epoca dei prefati conferimenti, e si rivelano pertanto forieri di danno erariale secondo la stessa ed espressa previsione del legislatore.

Prescindendo sia dalla valutazione dell'importo del compenso corrisposto alla figura esterna, ai fini del ragionevole rapporto tra costi e benefici, ma non trascurando di considerare che si tratta comunque di somme non certo modeste, sia dall'apprezzamento in ordine all'elevata qualificazione vantata dal citato professionista, data per scontata, sia dall'evidente genericità dell'oggetto degli incarichi affidati all'Ing. Conti, da cui si intuisce che quest'ultimo dovesse fornire, in realtà, un supporto esterno periodico alle ordinarie funzioni demandate al responsabile del Settore Urbanistica del Comune, la Sezione intende mettere in risalto la circostanza che nella fattispecie in esame sono manifestamente carenti almeno tre delle richiamate condizioni legittimanti: 1) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle risorse umane idonee allo svolgimento dell'incarico, o per insufficienza numerica del personale in dotazione o per mancanza della necessaria professionalità del personale disponibile, da accertare per mezzo di una reale ed approfondita ricognizione, che non può certo basarsi su vuote e generiche clausole di stile ma richiede una motivazione pregnante, puntuale, concreta e specifica (ex multis Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, nr. 180 del 2015, Sezione Regionale di

controllo Veneto, nr. 114 del 2019); 2) necessità di svolgere compiti connessi ad esigenze dell'Amministrazione di carattere oggettivamente eccezionale e straordinario, sia nell'ottica quantitativa che qualitativa; 3) temporaneità del medesimo incarico, poiché, come in precedenza evidenziato, l'articolo 1, comma 147, della Legge nr. 228 del 2012 ha inserito nel citato articolo 7, comma 6, lettera c) del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 ulteriori parole rispetto al testo previgente, secondo le quali non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento.

In tale ottica, giova rimarcare, in primo luogo, che il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale dell'Ente locale in rassegna, Roberto Oggiano, in data 15.07.2024 dichiarava ai militari delle Fiamme Gialle che, per quanto era a sua conoscenza, non erano state svolte verifiche interne sull'esistenza di professionalità in organico propedeutiche all'affidamento dell'incarico al prefato Conti, mettendo comunque in risalto che in servizio era presente, ad esempio, l'Ing. Teresa Di Giorgio, funzionario direttivo D-7, la quale, per vent'anni, aveva svolto le funzioni di Responsabile del Settore Urbanistica, occupandosi costantemente dei procedimenti amministrativi attinenti alla pianificazione urbanistica comunale senza mai avvalersi di figure di assistenza al RUP. In particolare, a fronte della domanda in cui si chiedeva se all'interno del Comune di Palau vi fossero figure preparate ed esperte in grado di svolgere lo stesso incarico poi conferito all'Ing. Conti, il menzionato Oggiano forniva la seguente risposta: "Sì, vi erano altri

funzionari di categoria D che avevano i requisiti previsti. Non so se fu fatta una ricognizione. Negli atti non si cita ed io non ne ho mai avuto notizia".

Emerge in definitiva, da un lato, che nessuna reale ricognizione è stata preventivamente esperita, dall'altro, che vi erano almeno due funzionari nell'organico dell'Ente civico, Di Giorgio e Tolar, idonei a gestire le attività demandate al consulente esterno; del resto, risulta dagli atti di causa che la prefata Di Giorgio, diversamente da quanto astrattamente opinato dalla difesa del convenuto, nel lungo arco temporale compreso tra il 2018 ed il 2023, oltre alle ordinarie assenze correlate alla fruizione delle ferie estive e di fine d'anno, non è stata presente in servizio unicamente in due archi temporali, dal 23.05.2018 all'11.02.2019, e dal 20.07.2021 al 14.10.2021, con il precipitato che in tutti gli altri periodi dei cinque anni di osservazione la medesima avrebbe potuto certamente svolgere, in virtù della sua elevata qualificazione professionale ed esperienza maturata nello specifico settore urbanistico, tutte quelle prestazioni che invece sono state esternalizzate attraverso l'affidamento degli incarichi all'Ing. Conti, considerato, tra l'altro, che la cornice normativa in tema di consulenze richiede non certo una mera difficoltà gestionale ma una vera e propria impossibilità di assolvere i compiti istituzionali devoluti all'Amministrazione. In secondo luogo, non si trattava certamente di esigenze urgenti ed impreviste, dal carattere straordinario ed eccezionale, posto che le relative attività, per quanto tecnicamente complesse, si trascinarono in maniera ininterrotta da molti anni, a partire dagli adempimenti connessi alla Sentenza del TAR Sardegna nr. 187 del 2010 concernente il Piano di lottizzazione "Punta Sardegna", richiamata proprio dalla difesa del convenuto nella comparsa. In terzo luogo, il rinnovo periodico

ed inerziale dell'incarico all'Ing. Conti per diversi anni, come se si trattasse di una consolidata prestazione lavorativa subordinata di carattere continuativo, in realtà non consentita dalla Legge, rappresenta un dato oggettivo ed inoppugnabile.

Acclarata la palese condotta antigiuridica realizzata dal convenuto, identificata da una manifesta violazione di Legge, occorre esaminare la sussistenza del nesso causale: la risposta è indubbiamente positiva alla luce delle molteplici argomentazioni di seguito enunciate. L'esercizio delle prerogative di Sindaco e di Assessore all'Urbanistica da parte del nominato MANNA, con l'adozione delle delibere di Giunta, atti presupposti ed imprescindibili per l'affidamento delle consulenze all'Ing. Conti, raffigura una condizione necessaria e causalmente efficiente alla produzione del documento erariale contestato dalla Procura Regionale; il richiamo della difesa alla separazione dei poteri, per quanto suggestivo, non ha pregio e non assume rilevanza nella presente fattispecie di responsabilità amministrativa, atteso che le attribuzioni dirigenziali costituiscono attuazione delle scelte assunte dagli Organi politici quali decisioni di allocazione delle risorse pubbliche per il perseguimento di un determinato fine e, di conseguenza, le prime presuppongono necessariamente le seconde, nell'ambito dei doverosi compiti di sovrintendenza degli Uffici, ed entrambe sono sottoposte al primato della Legge, non senza trascurare la circostanza che il Sindaco, specie nel contesto degli Enti locali di non rilevanti dimensioni come il Comune di Palau, non è tenuto a svolgere soltanto le funzioni di indirizzo politico ma anche quelle ineludibili di controllo amministrativo e di alta vigilanza, con particolare riferimento alla rigorosa osservanza del superiore principio di

legalità, a tenore, tra l'altro, degli articoli 48, commi 1 e 3, 50, comma 2, e 88 del T.U.E.L. (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 375 del 2017, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 613 del 2022, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 275 del 2014, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 1 del 2022, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenze nnrr. 324 del 2017 e 889 del 2021); era chiaramente evincibile, infatti, dalla stessa formulazione delle proposte del dirigente competente, che divenivano parte integrante delle deliberazioni della Giunta, l'evidente assenza dei presupposti di Legge per un legittimo affidamento dell'incarico esterno, sul rilievo che dal contenuto degli atti propulsivi adottati dai funzionari si evinceva in modo lampante, oltre naturalmente alla manifesta violazione del divieto normativo di rinnovo dell'incarico, che l'assegnazione dei fondi non fosse rivolta alla gestione di attività connotate da urgenza ed eccezionalità, bensì fosse correlata allo svolgimento di incombenze datate, ordinarie e certamente prevedibili, ma ciò nondimeno il nominato MANNA, in supina adesione delle predette richieste originate dall'apparato burocratico, le ha sempre approvate integralmente, anno dopo anno, senza mai chiedere spiegazioni circa il tassativo rispetto delle ineludibili prescrizioni di Legge.

Per quanto riguarda la cosiddetta "esimente politica" invocata con enfasi dal collegio difensivo del convenuto, a mente dell'articolo 1, comma 1-ter, della Legge nr. 20 del 1994, come novellato dalla Legge nr. 1 del 2026, la stessa, indipendentemente dalla sua applicabilità o meno nella presente fattispecie, atteso che il prefato MANNA ha esercitato competenze proprie rientranti pacificamente nelle prerogative dell'Organo politico e non connotate da

particolare complessità tecnica, non è comunque idonea a scriminare la condotta perpetrata dal Sindaco, tenendo conto che, come sarà dettagliatamente lumeggiato nel prosieguo dell'ordito motivazionale, il suo comportamento è indubbiamente caratterizzato dal requisito soggettivo del dolo.

Venendo quindi alla delibazione imperniata sull'elemento soggettivo inerente al comportamento serbato dal convenuto, questi Giudici ravvisano nella condotta antigiuridica realizzata dal medesimo una chiara, precisa ed inequivocabile volontà dell'evento dannoso, nella forma del dolo diretto o intenzionale, atteso che dagli atti di causa emerge con preclara evidenza una indiscutibile coscienza e consapevolezza del nocumento erariale arrecato alle finanze del Comune di Palau e derivante dal corrispettivo versato periodicamente all'Ing. Conti per la sua attività di consulenza; MANNA, infatti, era residente in un immobile della compagna nella lottizzazione di "Punta Sardegna", come risulta dall'annotazione di P.G. nr. 138487 del 12.08.2022 trasmessa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Palau alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, allegata alla citata nota del 15.07.2024, nonché amministratore unico dell'Agenzia immobiliare "Porto Rafael", per cui in capo al medesimo, come efficacemente dedotto dalla Procura Regionale in citazione, si configurava una netta ed indiscutibile commistione tra ruolo istituzionale ed interessi strettamente personali. Dagli atti di causa emerge, inoltre, che la funzionaria del Comune Marta Tolar sporgeva denuncia presso la P.G. della menzionata Procura della Repubblica in data 01.07.2021, in merito a condotte ritorsive ed intimidatorie adottate nei suoi confronti da parte del convenuto RUSSO, in ragione del

parere di inammissibilità per il superamento della volumetria massima consentita da lei emanato su una specifica pratica di condono edilizio, poi sospesa, attinente all'abitazione del Sindaco ed intestato alla convivente in località "Punta Sardegna"; Tolar riferiva che il suddetto dirigente, appena nominato, le rivolgeva specifica richiesta verbale per la definizione delle pratiche di condono edilizio, e che, al suo rifiuto motivato dalla necessità di attendere alcune pronunce della Corte Costituzionale, avrebbe avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Ancora la suddetta Tolar dichiarava alla Guardia di Finanza, in data 25.01.2022, che già in precedenza, nel corso del 2018, il neoeletto Sindaco MANNA le aveva chiesto esplicitamente, dapprima in maniera verbale e successivamente per iscritto a mezzo del Geometra Brandano, un'evasione positiva della pratica che aveva a cuore, da lei negata. In dettaglio, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali in data 01.07.2021, la predetta Tolar, sulla cui attendibilità e sincerità questa Sezione non nutre alcun dubbio, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, ha precisato, tra l'altro, quanto di seguito riportato: "E' avvenuto che subito dopo il suo insediamento il Sindaco Manna, recatosi nel mio Ufficio, mi chiedeva l'evasione della suddetta pratica ma gli rispondevo che non essendo cambiati i presupposti il mio parere restava quello già espresso...Vorrei aggiungere che, al momento, sono stata demansionata rispetto alle funzioni che ho sempre svolto in 17 anni di servizio al Comune di Palau e praticamente mi occupo di pratiche di poco conto che non richiedono nessuna istruttoria particolare". Dalla lettura incrociata degli atti versati nel fascicolo processuale si evince un chiaro spaccato di contaminazione ed alterazione delle procedure amministrative, nel quale la

citata Tolar, avendo fatto prevalere coscienziosamente e con alto senso di responsabilità il principio di legalità e l'interesse precipuo del Comune, Ente esponentiale della collettività di riferimento, opponendosi con decisione alle sollecitazioni che l'avevano raggiunta e non assecondando le pressanti richieste del convenuto, dirette o indirette, è stata sostanzialmente esautorata ed emarginata dal Settore Urbanistica con una serie di contestazioni pretestuose che sono state tutte archiviate all'esito del relativo procedimento disciplinare; appare quindi davvero paradossale, ma nello stesso tempo si tratta di un elemento illuminante ed araldo di chiarezza che individua la chiave di lettura della presente vicenda, la circostanza che una funzionaria di notevole qualificazione nel settore urbanistico come la predetta Tolar viene improvvisamente demansionata ed allontanata dalle trattazioni più delicate, e contestualmente vengono affidate periodiche consulenze esterne sulla medesima materia all'Ing. Conti, con ulteriori ed ingiustificati oneri a carico dell'Amministrazione comunale. Coglie nel segno, pertanto, l'acuta osservazione del Pubblico Ministero contabile, nel senso che il compendio probatorio ed indiziario, in funzione del canone della convergenza del molteplice (ex multis Cassazione, nnrr. 2632 del 2014, 9054 del 2022, 28015 del 2024, 23763 del 2025 e 4954 del 2026), frutto di un esame olistico degli elementi in rassegna, depone senza dubbio a favore della tesi per cui il Sindaco ha inteso attribuire a persona di fiducia, esterna alla struttura burocratica, che non si era allineata alle sue aspettative e con cui si erano registrati contrasti, dispute e tensioni, un incarico in un comparto amministrativo estremamente sensibile per l'estrema rilevanza degli profili economici coinvolti come quello urbanistico, rispetto al quale, peraltro, non

era certo alieno lo stesso interesse personale e significativo del citato MANNA.

In ogni caso, anche qualora non fosse riscontrabile il dolo diretto o intenzionale, sarebbe indubbiamente ravvisabile nella condotta del Sindaco l'elemento soggettivo del dolo eventuale. Su tale specifico versante, merita sottolineare che la tesi più datata e tradizionale, in merito ai tratti morfologici del dolo eventuale, ma che ormai appare quasi completamente superata e certamente recessiva in relazione agli indirizzi esegetici più recenti, postula che il richiamato requisito soggettivo consisterebbe nell'accettazione del rischio di cagionare un evento che si rappresenta nella mente del soggetto agente soltanto come possibile; esso si distinguerebbe, allora, dalla colpa cosciente connotata dal momento della rappresentazione dell'evento e da una sua "contro-rappresentazione negativa" in ragione della sicura fiducia della non verifica dello stesso. Ne consegue che il carattere ragionevole della previsione è prova della rappresentazione in negativo dell'evento e, pertanto, l'agente risponderebbe a titolo di colpa cosciente, mentre nel caso in cui la speranza fosse del tutto irragionevole oppure assente si riscontrerebbe il dolo eventuale. I successivi orientamenti che si sono stratificati sulla specifica questione, tuttavia, hanno posto l'accento su due insanabili criticità derivanti dalla menzionata ricostruzione: in prima battuta, è stato rimarcato che definire il dolo eventuale come accettazione del rischio di un evento rappresentato solo come astrattamente possibile non ricondurrebbe tale declinazione del requisito soggettivo in rassegna nel contesto ineludibile della colpevolezza dolosa, sicuramente imposta dal legislatore con l'articolo 43 del C.P., che consacra il canone in funzione del quale il delitto è "doloso, o secondo

l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la Legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"; in seconda battuta, preme osservare che la colpa cosciente non può consistere in una "contro previsione negativa dell'evento", proprio sulla scorta del tenore letterale dell'articolo 61, nr. 3, del C.P. che fa espresso riferimento alla previsione dell'evento e non anche ad una sua rappresentazione negativa. Secondo la giurisprudenza attualmente maggioritaria ed ampiamente consolidata (ex multis Cassazione, SS.UU. penali, nr. 12433 del 2010 e nr. 38343 del 2014, VI Sez. penale, nr. 14663 del 2018, V Sez. penale, nr. 23992 del 2015, I Sez. penale, nr. 7686 del 2024, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 105 del 2025, Sezione Giurisdizionale Marche, Sentenza nr. 140 del 2023), alla quale la Sezione intende prestare completa adesione assicurandone la relativa continuità, per accertare in concreto la sussistenza del dolo eventuale occorre apprezzare il requisito soggettivo del soggetto agente in modo estremamente rigoroso e tassativo già sul piano della rappresentazione e previsione dell'evento, che non deve porsi come semplice ed astratto dubbio irrisolto ovvero come meramente possibile, bensì deve configurarsi come altamente probabile nella sua verifica quale diretta conseguenza dell'azione o dell'omissione. In secondo luogo, proprio al fine di ricondurre il dolo eventuale nell'alveo circoscritto e rigidamente delimitato della colpevolezza dolosa, sancito in modo ineludibile dalla prefata norma del C.P., è richiesta, altresì, una scelta consapevole e ponderata attraverso l'utilizzo della cosiddetta prima formula del noto giurista tedesco Frank; è necessario quindi interpellarsi e verificare

se l'agente avrebbe comunque agito nonostante la previsione certa dell'evento, per cui soltanto nel caso di risposta affermativa al suddetto quesito il medesimo verserebbe nell'ipotesi di dolo eventuale. In terzo luogo, appare determinante anche la disamina del profilo economico legato al dolo eventuale, nel senso che l'elemento soggettivo in parola sottenderebbe in ogni caso un lucido temperamento di interessi attraverso il bilanciamento del vantaggio perseguito e derivante dall'illecito rispetto alle sue conseguenze negative; in funzione del descritto fattore vi sarebbe dolo eventuale allorquando, oltre alla rappresentazione probabile dell'evento, l'agente lo abbia comunque accettato, sebbene nella sua forma eventuale, quale costo indiretto ovvero danno da pagare per il raggiungimento del fine da questi perseguito.

In definitiva, alla luce dei predetti criteri di valutazione che evidentemente devono essere vagliati non soltanto singolarmente ma anche nell'ambito di una visione necessariamente olistica, può ravvisarsi il dolo eventuale non già nella situazione definita semplicisticamente e riduttivamente come accettazione del rischio, bensì unicamente laddove sia rinvenibile oltre ad una concreta rappresentazione dell'evento pure un ponderato processo volitivo volto a bilanciare l'interesse perseguito e l'eventuale costo da pagare per raggiungerlo, anche nell'ottica della circostanza secondo la quale il soggetto agente comunque non si sarebbe giammai tirato indietro dal suo proposito anti-giuridico nemmeno qualora la previsione del fatto esiziale fosse stata connotata da assoluta certezza, da suffragare mediante un realistico e ragionato giudizio controfattuale, con il precipitato che l'evento non solo viene accettato ma vi è, inoltre, una effettiva e precisa adesione psichica che

quindi colloca il dolo eventuale su un livello diverso e decisamente molto più intenso rispetto alla colpa cosciente. L'orientamento innovativo della Corte di Cassazione ha pertanto fornito in materia i prefati indici discretivi volti ad offrire ed enucleare la prova nel processo penale, e di riflesso nel processo contabile, circa la presenza dell'elemento psicologico del dolo eventuale, i quali, per un verso, identificano le necessarie coordinate ermeneutiche che devono essere applicate cumulativamente al caso concreto, per altro verso, costituiscono criteri tra loro interdipendenti e strettamente connessi in funzione del superiore principio, qualificabile come minimo comun denominatore, dell'adesione "volontaristica" proteiforme e tripartita all'evento di danno, sebbene non manchino pronunce che mirano a privilegiare uno dei singoli criteri rispetto agli altri, in particolare quello afferente alla citata formula Frank. In tale ottica, occorre infatti delineare e tratteggiare il dolo eventuale come ferma decisione per l'azione, come scelta precisa assunta volontariamente: l'evento collaterale è messo in conto, è il costo da pagare per il conseguimento del fine illecito perseguito; siffatta parabola argomentativa che traspare in modo inequivocabile dalla nota Sentenza delle SS.UU. penali Thyssenkrupp, che costituisce l'insostituibile faro nella descritta materia ed offre all'interprete uno strumentario euristico assolutamente puntuale ed affidabile, esprime pertanto una sintesi tra il momento cognitivo ed il momento volitivo, che rappresentano due condizioni imprescindibili, presupponendo la consapevolezza della pericolosità del comportamento e dell'evento che ne discende, ed esigendo poi l'instaurarsi su questa base della componente volitiva, assente, invece, o del tutto sfumata ed evanescente, nella colpa. L'itinerario lumeggiato nella pronuncia in parola

impone la necessità di ricercare la prova concernente la concreta e nitida rappresentazione dell'evento accettato, secondo i canoni della chiarezza e della specificità; dell'evento si ribadisce, e non del mero rischio, in quanto solo muovendo da tale presupposto può logicamente ed empiricamente configurarsi una correlata presa di posizione del responsabile, quindi una scelta studiata e meditata. La previsione del dolo eventuale, in conclusione, deve essere cristallina ed effettiva, presente nella mente del soggetto agente allorquando realizza la condotta esiziale, ed accertata alla luce di plurimi indicatori rigorosi e convergenti, in quanto solo così si può affermare che, pur di non rinunciare allo scopo perseguito, l'agente ha preferito non arrestare, interrompere o modificare la condotta illecita.

Ciò chiarito, dalla disamina complessiva degli atti di causa, diversamente da quanto astrattamente opinato dalla difesa del Sindaco, emerge indubbiamente l'indispensabile adesione psichica della volontà del convenuto all'evento di danno, poiché le risposte ai tre quesiti cumulativi delineati dalla giurisprudenza per suffragare sul piano probatorio la sussistenza del dolo eventuale, nella sua accezione non più quantitativa bensì qualitativa che ispira e valorizza l'attuale orientamento della Suprema Corte, sono tutte certamente e chiaramente affermative, in diretta connessione con gli elementi oggettivi ed incontrovertibili rivenienti dalla dinamica dei fatti sopra lumeggiati, posto che il predetto MANNA agognava l'ottenimento di concreti e rilevanti benefici individuali, per cui ha deciso comunque di agire nonostante la previsione certa del fatto esiziale per l'erario comunale, assumendo una scelta ponderata e ragionata quale effetto di un lucido temperamento di interessi attraverso il bilanciamento del vantaggio perseguito e derivante dall'illecito

rispetto alle sue conseguenze negative.

Su tale versante, l'eccezione dei patrocinatori che hanno invocato il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania, in data 10.06.2025, non resiste al sindacato di fondatezza e deve essere respinta. Al riguardo, la parabola argomentativa dedotta dai legali presta il fianco alla considerazione assorbente e decisiva secondo la quale i principi di autonomia e di separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa, rispetto a quello penale, anche laddove i fatti siano i medesimi (ex multis Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011), non consentono di postulare alcun vincolo per il Giudice contabile; l'unica deroga al menzionato canone è rappresentata dalla Sentenza irrevocabile di condanna a seguito del giudizio ordinario o del rito abbreviato, mentre anche la Sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste non autorizza alcun automatismo tra formula assolutoria adottata dal Giudice penale ed efficacia di giudicato extrapenale, la cui valutazione deve essere condotta caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento esplicitato nella pronuncia, con il precipitato che, a maggior ragione, nessuna rilevanza può assumere il Decreto di archiviazione emesso dal GIP. In linea generale, infatti, la singola norma che prevede il reato è costruita su elementi costitutivi tassativi e tipizzati, mentre il fatto dannoso è una figura definita a fattispecie aperta, nella quale può essere sussunta qualsivoglia condotta antigiuridica che abbia cagionato un pregiudizio erariale; scendendo al caso particolare, merita rammentare che il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del C.P., che rappresentava l'imputazione centrale nel procedimento penale e che è stato abrogato dalla Legge nr. 114 del 2024, non si identifica con la semplice

adozione di provvedimenti in violazione di Legge, ma richiede certamente un “quid pluris”. Quanto all’elemento soggettivo, a prescindere dall’ontologica ed innegabile differenza tra il menzionato reato ed il danno da illegittimo affidamento di consulenze esterne in assenza di uno o più dei requisiti inderogabili, giova sottolineare che il GIP ha escluso il dolo intenzionale in quanto le condotte contestate, “pur potendo eventualmente integrare profili di irregolarità amministrativa o contabile, non appaiono oltre ogni ragionevole dubbio sorrette da un intento consapevole e diretto a procurare un ingiusto vantaggio o a recare un danno ingiusto”; in tale ottica, fermo restando che lo stesso Giudice penale ha ipotizzato testualmente possibili irregolarità amministrative e contabili, occorre porre l’accento sulle circostanze, da un lato, che nel giudizio contabile si applica il diverso principio della preponderanza dell’evidenza causale, ossia del “più probabile che non”, dall’altro, che questa Sezione ha accertato il dolo diretto e comunque, in seconda battuta, il dolo eventuale, quest’ultimo assolutamente idoneo ad integrare la volontà dell’evento dannoso. In ogni caso, la valutazione complessiva di tutti i molteplici elementi che costituiscono il compendio probatorio, anche di natura presuntiva, compete unicamente al singolo Collegio chiamato a scrutinarli nel processo in funzione del principio intangibile del libero convincimento.

In relazione alla quantificazione del danno, i pagamenti effettuati dal Comune a beneficio dell’Ing. Conti dal 03.07.2020 al 17.07.2023, non coperti dall’eccezione di prescrizione, che trovano il loro presupposto determinante nelle predette deliberazioni di approvazione sottoscritte dal convenuto MANNA, ammontano ad Euro 21.520,47; in tale visuale, l’eccezione

sollevata dai patrocinatori e comune ad altre difese non ha pregio, sul rilievo che nessuna utilità può essere riconosciuta alle prestazioni svolte dal prefato professionista esterno, sia perché le stesse avrebbero potuto essere esplicate dal personale dell'Ente territoriale, così evitando una duplicazione di spesa, sia in quanto l'invocata compensazione per tenere conto dei vantaggi ottenuti dall'Amministrazione, a tenore dell'articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, non è mai applicabile in presenza di comportamenti penalmente rilevanti o comunque commessi palesemente "contra legem", atteso che l'utilità di fatto non può diventare utilità di diritto altrimenti verrebbe chiaramente eluso e vanificato il divieto normativo, incentivando pertanto la violazione delle disposizioni di Legge, e garantendo al responsabile dell'illecito lo stesso risultato finale che avrebbe ottenuto qualora avesse osservato coscienziosamente le regole, a discapito del superiore ed inviolabile principio di legalità (ex multis Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 44 del 1997, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 363 del 2011, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 864 del 2012, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 5 del 2026).

Passando all'esame della posizione del convenuto TIVEDDU, pacifica la condotta antiggiuridica ed il nesso eziologico, per avere sottoscritto le proposte volte all'affidamento dell'incarico all'Ing. Conti, nonché firmato le successive determinazioni di attribuzione delle consulenze in assenza di molteplici condizioni legittimanti, di chiara ed immediata percezione, residua alla disamina del Collegio l'analisi del requisito soggettivo insito nel contegno serbato dal menzionato dirigente; in tale prospettiva, la tesi della Procura Regionale, che ha contestato il dolo eventuale, per quanto suggestiva

e seducente, non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere rigettata. Richiamate integralmente le descritte premesse sul dolo eventuale relative alla posizione del menzionato MANNA, e considerata la dimensione squisitamente psicologica del processo decisionale del soggetto agente, specularmente a quanto avviene in ambito penale, non sono infatti ravvisabili nella presente fattispecie indicatori significativi, convergenti e solidi idonei a comprovare la necessaria adesione psichica del citato funzionario alle conseguenze dannose della sua condotta antigiuridica, poiché le risposte ai citati tre quesiti cumulativi delineati dalla giurisprudenza per suffragare sul piano probatorio la sussistenza del requisito soggettivo in questione, sono tutte certamente e chiaramente negative, in diretta connessione con gli elementi oggettivi ed incontrovertibili rivenienti dalla dinamica dei fatti sopra lumeggiati, posto che il nominato TIVEDDU, a tacer d'altro, laddove il medesimo avesse potuto prevedere con certezza il pregiudizio scaturito dalla propria condotta e correlato ai pagamenti effettuati a favore dell'Ing. Conti, alla luce dell'ipotesi accusatoria configurata da parte pubblica, sicuramente si sarebbe immediatamente emancipato dal suo proposito, se non altro per il potenziale costo da pagare a titolo personale ingente, rispetto agli eventuali vantaggi di carattere procedimentale e gestionale che avrebbe potuto ottenere, semmai, la sola Amministrazione civica presso la quale era incardinato, giacché lo sgravio dalle proprie incombenze lavorative teorizzato dalla Procura Regionale quale vantaggio individuale, peraltro soltanto virtuale ed ipotetico, ha una rilevanza del tutto marginale e certamente non è idoneo a compensare, secondo un preclare principio di logica e di ragionevolezza, l'onere finanziario cospicuo che

sarebbe inevitabilmente ricaduto sulle sue spalle. In conclusione, l'evento di danno non è stato scientemente perseguito dal prefato dirigente, difettando il necessario momento volitivo che risulta sicuramente escluso dall'applicazione della regola di Frank e dagli altri due criteri tratteggiati dalla Suprema Corte, con il precipitato che il comportamento del medesimo è connotato da colpa grave per violazione manifesta delle norme di diritto disciplinanti la materia degli incarichi. Sullo specifico punto, preme evidenziare, non solo che le disposizioni violate appaiono assolutamente chiare e precise, non ingenerando alcun dubbio interpretativo, ma anche che i tralattizi, consolidati ed univoci orientamenti di questa Magistratura contabile, sia in sede giurisdizionale che di controllo, rappresentavano un sicuro faro illuminante per adottare scelte corrette e conformi al principio di legalità nel momento in cui sono state realizzate le condotte illecite, con l'effetto che l'inosservanza imputata al prefato TIVEDDU si rivela indubbiamente grave ed inescusabile. In ultima analisi, prendendo l'abbrivo dalle descritte osservazioni connesse e complementari, appaiono chiaramente riconoscibili nella condotta antiggiuridica del suddetto dirigente profili di massima negligenza e di macroscopica trascuratezza dei propri fondamentali doveri di servizio, i quali certamente integrano la "culpa lata" o colpa grave, la cui nitida definizione, secondo l'insegnamento del giurista Ulpiano tramandato nei secoli, consiste nel "non intelligere quod omnes intelligunt", ossia nel non comprendere ciò che tutti sono in grado di capire (ex multis, Cassazione, SS.UU., nr. 43 del 1996).

In ordine alla liquidazione del pregiudizio addebitabile al funzionario in parola, occorre premettere che tutti i pagamenti, quali atti derivati e

necessitati, conseguenti alle determinazioni di affidamento nnrr. 22 del 19.04.2021 e 17 del 21.07.2022 dallo stesso sottoscritte, sono scriminati dal cosiddetto “scudo erariale” contemplato dall’articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del 2020 e successive proroghe, trattandosi di condotte attive le quali sono punibili solo a titolo di dolo; ne discende, quale diretto corollario, che il predetto TIVEDDU dovrà rispondere per colpa grave, non avendo eccepito la prescrizione, per tutti i pagamenti effettuati dal Comune di Palau dal 10.12.2018 all’11.11.2019, pari ad Euro 15.281,71, e sempre a titolo di colpa grave, ma in via sussidiaria, per i pagamenti che si riferiscono al periodo dal 03.07.2020 all’08.03.2021, rivenienti dalle determinazioni nnrr. 63 del 13.08.2019 e 90 del 27.11.2019, pari ad Euro 8.648,50, tenendo conto che per questa quota dei versamenti si staglia la responsabilità in via principale del convenuto MANNA per dolo.

Con riferimento alla posizione della convenuta PETTA, in qualità di Segretario comunale che ha sottoscritto le delibere autorizzative di Giunta, dotata per definizione di un patrimonio di conoscenze giuridiche elevato, nonché di notevole esperienza e specializzazione nell’ambito dei procedimenti amministrativi in seno all’Ente locale, da un lato, la condotta antiggiuridica è suffragata dalla circostanza che la medesima si è affrancata reiteratamente ed in modo ingiustificabile dai suoi compiti istituzionali essenziali di garanzia, controllo, coordinamento ed assistenza giuridico-amministrativa (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 41 del 2025), tra i quali rientra quello di assicurare la conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, ai sensi dell’articolo 97 del T.U.E.L., mortificando il principio di legalità nel momento in cui ha avallato acriticamente il

contenuto delle descritte delibere assunte in violazione della cornice normativa in materia, con particolare riferimento al preclare divieto di rinnovo, senza mai sollevare alcuna osservazione o perplessità, dall'altro, il requisito soggettivo della colpa grave risulta pacifico in ragione delle stesse considerazioni tratteggiate in merito alla posizione del convenuto TIVEDDU, integrando peraltro la nozione tipizzata dalla Legge nr. 1 del 2026. Circa la sussistenza del nesso causale si possono richiamare le corrispondenti motivazioni attinenti alla posizione del Sindaco MANNA, in ordine all'innegabile valenza eziologica delle Deliberazioni di Giunta.

Per quanto concerne la quantificazione del nocumento, la nominata PETTA, avendo eccepito la prescrizione, risponderà a titolo di colpa grave, ma in via sussidiaria, per i pagamenti che si riferiscono al periodo dal 03.07.2020 all'08.03.2021, rivenienti dalle Deliberazioni della Giunta comunale nnrr. 104 del 16.07.2019 e 141 del 10.10.2019, pari ad Euro 8.648,50, tenendo conto che per questa quota dei versamenti si staglia la responsabilità in via principale del convenuto MANNA per dolo.

Venendo, infine, alla delibazione della posizione del convenuto RUSSO, atteso che nella sua condotta è ravvisabile la colpa grave, per le medesime motivazioni già delineate relativamente al ruolo ricoperto dal suddetto TIVEDDU, tutti i pagamenti conseguenti all'unica determinazione di affidamento riconducibile al prefato dirigente, nr. 29 del 22.07.2022, sono scriminati dal cosiddetto "scudo erariale" contemplato dall'articolo 21 del D.L. nr. 76 del 2020, convertito dalla Legge nr. 120 del 2020 e successive proroghe, trattandosi di condotta attiva la quale risulta punibile solo a titolo di dolo; ne discende, quale diretto corollario, che il predetto funzionario deve

essere mandato assolto dagli addebiti che gli sono stati contestati.

Atteso che per la sola quota dei pagamenti avvenuti nell'arco temporale dal 03.07.2020 all'08.03.2021, pari ad Euro 8.648,50, la Sezione ha individuato due convenuti cui è stata ascritta la responsabilità in via sussidiaria a titolo di colpa grave, è necessario stabilire le relative misure imputabili a ciascuno di essi; su siffatto crinale, occorre evidenziare che la responsabilità sussidiaria del compartecipe a titolo di colpa grave non può in ogni caso essere concepita in misura corrispondente all'intero danno, ma deve essere sempre limitata ad una percentuale dello stesso. Il concorso plurisoggettivo misto nell'ottica del requisito soggettivo, concernente compartecipi che hanno posto in essere la condotta illecita con dolo e compartecipi responsabili a titolo di colpa grave, costituisce l'unica ipotesi che non è stata disciplinata espressamente dal legislatore con l'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni; è stato quindi merito delle Sezioni Riunite di questa Corte, con la storica Sentenza nr. 4/QM/1999, colmare la lacuna in questione e rispondere al suddetto interrogativo distinguendo due tipi di responsabilità: quella principale e quella sussidiaria, precisando che in sede di esecuzione della Sentenza di condanna deve essere escusso in primo luogo il debitore principale per l'intero, e poi, solo nel caso di mancata realizzazione del credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti tuttavia della somma alla quale questi è stato condannato. Nella menzionata Decisione, il massimo Consesso della Magistratura contabile ha chiarito, tra l'altro, che il danno in sé, nella sua realtà ontologica ed obiettiva, è sempre unico, avendo una dimensione, una grandezza materiale, insensibile all'influenza dei dinamismi del rapporto di causalità e di quelli della colpa e del dolo, dinamismi i quali

invece esplicano i loro effetti sull'entità del risarcimento da determinare a favore del creditore titolare dell'interesse leso e conseguentemente da porre a carico del o dei debitori. Essendo il pregiudizio uno ed uno solo, occorre quindi procedere alla ripartizione dell'addebito tra compartecipe doloso e concorrenti colposi, in funzione dei criteri individuati dagli articoli 82 del R.D. nr. 2440 del 1923 e 52 del R.D. nr. 1214 del 1934, ossia il ruolo rivestito, l'intensità dell'elemento soggettivo e l'apporto causale di ciascuno dei coobbligati alla produzione dell'evento dannoso, fermo restando che nella fase esecutiva il soggetto che ha agito con dolo risponde in via principale per l'intero nocumento arrecato; nel caso specifico, alla luce dei fondamentali elementi di apprezzamento in precedenza tratteggiati, la Sezione ritiene che al compartecipe doloso, il suddetto MANNA, vada addossata una quota pari al 50% del danno, mentre ai prefati TIVEDDU e PETTA, che rispondono in via sussidiaria a titolo di colpa grave, vada imputata la misura pari, rispettivamente, al 30% ed al 20% del pregiudizio, che coincidono con le somme di Euro 2.594,55 e di Euro 1.729,70.

Per la somma derivante dalla condanna personale a titolo di colpa grave per il convenuto TIVEDDU, in assenza di illecito arricchimento, deve farsi applicazione del comma 1-octies dell'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, introdotto dalla prefata novella del 2026, che prevede l'esercizio obbligatorio del potere riduttivo (ex multis Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 41 del 2026) ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del danno accertato: la condanna del medesimo, per i pagamenti avvenuti dal 10.12.2018 all'11.11.2019, pari ad Euro 15.281,71, si riduce quindi ad Euro 4.584,51; per quanto concerne gli importi della condanna a

titolo di colpa grave, ma in via sussidiaria, per i convenuti TIVEDDU e PETTA, non spetta ai medesimi alcuna riduzione, atteso che il limite del 30% del pregiudizio accertato ha carattere oggettivo e globale, con conseguente computo a monte, e non certo soggettivo in presenza di due o più convenuti chiamati a rispondere del nocumento (ex multis Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 12 del 2026), per cui le cifre addebitate ai suddetti responsabili, pari, rispettivamente, ad Euro 2.594,55 ed Euro 1.729,70, non superano il menzionato tetto (30% di Euro 8.648,50), coincidente con la somma di Euro 2.594,55. Tali cifre sono evidentemente inferiori “al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo”, e dunque non è necessario svolgere attività istruttoria per accertare l’entità degli emolumenti percepiti dai predetti convenuti all’epoca dei fatti.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore del Comune di Palau, in via principale, a titolo di dolo, Francesco Giuseppe MANNA per l’importo di Euro 21.520,47, ed in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, Giovanni TIVEDDU per l’importo di Euro 2.594,55 e Graziella PETTA per l’importo di Euro 1.729,70, nonché il medesimo Giovanni TIVEDDU, a titolo di colpa grave, per l’ulteriore l’importo di Euro 4.584,51, oltre per tutte le suddette somme alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella data del 17.07.2023 (in cui è avvenuto l’ultimo pagamento), sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, mentre assolve Nicola RUSSO dagli addebiti che gli sono stati contestati.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal nominato RUSSO, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell'Amministrazione civica, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza dei convenuti condannati e vanno liquidate come al dispositivo, per la quota di 1/3 a carico di ciascuno di essi.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

il convenuto Nicola RUSSO dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal nominato RUSSO, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell'Amministrazione civica, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge;

CONDANNA

al pagamento in favore del Comune di Palau, in via principale, a titolo di dolo, Francesco Giuseppe MANNA per l'importo di Euro 21.520,47, ed in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, Giovanni TIVEDDU per l'importo di Euro 2.594,55 e Graziella PETTA per l'importo di Euro 1.729,70, nonché il medesimo Giovanni TIVEDDU, a titolo di colpa grave, per l'ulteriore importo di Euro 4.584,51, oltre per tutte le suddette somme alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 1227,99, seguono la soccombenza dei convenuti condannati e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato, per la quota di 1/3 a carico di ciascuno di essi.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. PARISI)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. CABRAS)

Depositato in Segreteria il 16/06/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)